Decreto Rettorale Rep. n.

Prot. n.

del

Oggetto: proroga scadenza dei termini di presentazione delle domande per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - a.a. 2019/2020 – integrazione art. 7, co. 7 (esonero test preselettivi in caso di disabilità grave)

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, così come integrata e modificata dalla Legge n. 17 del 28 gennaio 1999, recanti norme in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone portatrici di handicap;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1176 del 14 luglio 2017;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1569 del 28 settembre 2017;

VISTA la Legge n. 241 del 18 agosto 1990 "Legge sul <u>procedimento</u> amministrativo" e ss.mm.ii. e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

VISTA la Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'art. 5, comma 4;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. del 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il D.M. 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010 n.249";

VISTO l'articolo 1, comma 110 della legge 13 luglio 2015, numero 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTA la nota di chiarimenti MIUR n. 12914 del 10/04/2019;

VISTA la nota MIUR del 27 novembre 2019 "nota chiarimento avvio percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a.a. 2019/2020. Requisiti d'accesso";

VISTO il bando di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - a.a. 2019/2020 emanato con proprio DR Rep. N. 1980/2020 Prot. n. 111150 del 28/02/2020;

VISTO il DM n. 176 del 11/03/2020 che ha rettificato e posticipato le date di svolgimento dei test preselettivi del 2 e 3 aprile 2020 previste dal precedente DM 95 del 12/02/2020 al 18 e 19 maggio 2020;

RILEVATA la necessità di inserire un'ulteriore precisazione all'art. 7, co. 7;

DECRETA

- **Art. 1** La proroga della scadenza di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi di specializzazione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2019/2020, di cui all'art. 4, commi 2 e 10, al giorno 17 aprile 2020;
- Art. 2 La proroga al giorno 17 aprile 2020 della scadenza del pagamento del contributo di ammissione al concorso di € 110, 00 previsto all'art. 4, co. 2;
- Art. 3 Le nuove date di preselezione previste nei giorni del 18 e 19 maggio come di seguito indicato:

Chiusura concorso	17 aprile 2020
Test preliminare	18 maggio 2020 ore 10:00 (infanzia)
	18 maggio 2020 ore 15.00 (primaria)
	19 maggio 2020 ore 10:00 (secondaria di I grado)
	19 maggio 2020 ore 15:00 (secondaria di II grado)

Art. 4 – L'integrazione dell'art. 7, co. 7 del bando "I candidati con disabilità grave, ovvero pari o superiore all'80%, in applicazione di quanto stabilito dalla nota MIUR n. 12914 del 10/04/2019, sono esonerati dal test preliminare e sono ammessi in soprannumero (rispetto al tetto massimo del doppio dei posti disponibili nella singola sede per ciascun ordine e grado di scuola) a partecipare alle successive prove scritte, di cui al successivo art. 8. Agli stessi sarà assegnato il massimo del punteggio per la prova preselettiva." con l'aggiunta della sequente frase:

"Tali candidati devono comunque procedere all'iscrizione al concorso di ammissione secondo quanto indicato all'art. 4 e inoltrare la domanda di esonero dai test preselettivi all'<u>Ufficio Inclusione</u> tramite il seguente indirizzo email: inclusione.accessibilita@ateneo.univr.it;

- **Art. 5** Le date delle successive prove scritte e orali, le date di pubblicazione dei relativi esiti, le date per i subentri, le date di inizio delle attività didattiche, le date di pagamento delle rate di iscrizione al corso e tutte le date indicate nella sintesi dell'art. 23 del bando, verranno ricalendarizzate con successivo decreto. Tale decreto verrà pubblicato nelle sezioni dedicate ai corsi di specializzazione per il sostegno e nella sezione "Bacheca avvisi" del menù a sinistra, presente nella pagina dedicata a ciascun concorso (si accede alle pagine dedicate ai quattro concorsi cliccando qui); tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
- **Art. 6** Rimangono in vigore e invariati tutti i contenuti del bando, eccetto le modifiche di cui ai precedenti articoli.

Rimane altresì invariato il termine del 19 marzo 2020 di cui all'art. 10, commi 1 e 2 entro il quale devono essere posseduti i titoli valutabili. Potranno essere pertanto valutati soltanto i titoli di servizio maturati e i titoli culturali posseduti alla data del 19 marzo 2020. Titoli di servizio e titoli culturali successivamente maturati o acquisiti non potranno essere considerati.

IL RETTORE (Prof. Pier Francesco Nocini)

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.